

Corso online

Il rispetto dei tempi medi di pagamento
Le indicazioni dell'ANCI e della Ragioneria Generale dello Stato
Giovedì 2 maggio 2024, ore 15.00-17.00

Docente

Vincenzo Giannotti

Dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia.
Dottore commercialista e Revisore di Enti Locali. Autore di pubblicazioni in materia.
Direttore del sito bilancioecontabilita.it



www.bilancioecontabilita.it

La rivista giuridica online
in materia di finanza locale

Quotidianamente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza, “Bilancio e Contabilità” è il supporto ideale per la corretta gestione dei principali adempimenti in materia e per l’approfondimento di tutte le tematiche di maggiore interesse.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all’anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242



Il Prontuario si compone di 4 sezioni:

- la prima sezione tratta gli adempimenti contabili che hanno una scadenza definita da norme, così da svolgere la funzione di agenda pratica. Per ciascun procedimento vengono forniti: un'approfondita spiegazione dell'adempimento, i riferimenti normativi ed i Principi contabili, i richiami ai pareri della Corte dei conti, gli schemi e la modulistica operativa pronta all'uso da personalizzare;
- la seconda sezione analizza gli adempimenti non collegati a specifiche scadenze ma che hanno un impatto rilevante nell'attività quotidiana dell'ufficio ragioneria con tabelle riassuntive inerenti a: le tipologie di variazione di bilancio, l'esigibilità delle entrate e delle spese; gli obblighi di trasparenza per l'ufficio ragioneria, tributi e personale, il Fondo pluriennale vincolato, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, ecc., i debiti fuori bilancio, il calcolo delle capacità assunzionali per il personale, la gestione contabile degli interventi finanziati dal PNRR, nonché le modalità di contabilizzazione di numerose registrazioni;
- la terza sezione offre uno schema tipo di regolamento di contabilità aggiornato al nuovo iter di approvazione del bilancio indicato dal D.M. MEF del 25 luglio 2023;
- la quarta sezione, esclusivamente online, fornisce i file in versione modificabile di tutti i moduli proposti nel prontuario, si tratta di oltre 60 moduli tipo di delibere di: approvazione PEG, verifica di cassa, riaccertamento residui, stanziamento Fondo garanzia debiti, approvazione rendiconto, adeguamento residui, approvazione DUP, definizione GAP, stato attuazione programmi, assestamento, approvazione bilancio consolidato e bilancio di previsione, variazione PEG, variazione FPV, Fondo di riserva, anticipazione di tesoreria, ecc.

Per informazioni
SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI
Tel. 0541 628242
www.maggiolieditore.it



Il manuale tratta la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali dal punto di vista di chi lo applica quotidianamente, ovvero il Responsabile del servizio finanziario.

Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle responsabilità del "Ragioniere", privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici, suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione del contesto, dell'evoluzione e delle criticità del quadro di riferimento attuale.

Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.

Alla fine dell'opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità:

- › la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi,
- › il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne la ricerca per argomento all'interno del testo.

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

www.maggiolieditore.it

Art. 4-bis del D.L. n. 13/2023

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle Autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.
2. Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge n. 145/2018. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli Enti del Servizio sanitario nazionale.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- Obbligo da parte degli Enti Locali, inseriti tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di assegnazione di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, con relativo obbligo di adeguamento in sede di redazione del PIAO.
- Monitoraggio sulle tempistiche di pagamento obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture. Il *target* è quello a partire dall'anno 2025, effettuato obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture.
- Ai fini dell'alimentazione dei dati sulla PCC è fatto obbligo a tutti i responsabili del pagamento di evidenziare da subito gli importi di fatture considerati sospesi oppure non liquidabili, al fine di sospendere gli importi sulla PCC del calcolo dei tempi di pagamento e dello *stock* di debito.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- In ragione della molteplicità degli appalti o affidamenti, eventuali tempi di pagamento superiori ai 30 giorni dovranno essere indicati nei relativi bandi e nel contratto con opportuna clausola che, in ragione della deroga, dovrà essere provata per iscritto dai responsabili del pagamento.
- I *target* da raggiungere sono fissati in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento per il comparto Enti Locali; mentre il *target* è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025.
- Nelle more della revisione del sistema di valutazione della *performance*, sarà necessario procedere - come stabilito dalla disposizione sopra richiamata - all'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, precisando come nelle schede di valutazione dei dirigenti dovranno essere previsti specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

- La verifica del raggiungimento degli obiettivi per ogni dirigente dovrà essere certificata dall'Organo di revisione contabile; infatti, il comma 2 del summenzionato art. 4-bis, dispone: *"La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64"* e, in caso, di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dei revisori dei conti, quest'ultimo avrà il compito di verificare che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti.
- Pertanto, in attesa delle modifiche al sistema di misurazione e valutazione, per tutti i dirigenti a partire dall'anno 2024, stante la percentuale non inferiore al 30% per ciascun dirigente, si ritiene utile inserire in via anticipata nel PIAO 2024-2026, il possibile impatto sulla retribuzione di risultato dei dirigenti che potrebbe avvenire nel modo seguente:

Le indicazioni della Circolare MEF n. 1/2024

a) in presenza del raggiungimento dell'obiettivo certificato dalla PCC (secondo l'elaborazione del MEF pubblicata sul suo sito istituzionale), sia di riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente sia sui tempi medi di pagamento, saranno in ogni caso oggetto di decurtazione della retribuzione di risultato del 30% i dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del debito residuo del 10% ovvero dei tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria; il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà distribuito, in proporzione all'importo ponderato ai dirigenti che avessero rispettato l'obiettivo che, grazie alla loro tempestività, hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo complessivo;

b) in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo così come certificato dai revisori dei conti, la decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti che non avessero rispettato la riduzione del 10% del debito residuo dell'anno precedente ovvero i tempi medi di pagamento (max. 20 gg. dalla data della fattura, così come certificato dalla determina di liquidazione), al netto dei tempi medi di pagamento dei mandati previsti in 10 giorni da parte della ragioneria, il risparmio sulla valutazione del o dei dirigenti inadempienti sarà portato in economia al fine di creare la provvista finanziaria necessaria per l'accantonamento al Fondo crediti commerciali.

L'impatto sulla retribuzione di risultato dei dirigenti

La Legge di bilancio 2019 ha previsto, per i direttori generali e amministrativi della sanità, una graduazione della percentuale del 30%, in caso del rispetto del limite di riduzione del 10% del debito residuo certificato nell'anno precedente, la seguente graduazione della riduzione della percentuale della retribuzione di risultato di ciascun dirigente rispetto al limite:

- a) la decurtazione del 30% sarà effettuata per i dirigenti che non abbiano rispettato la riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo, ovvero che abbiano superato i sessanta giorni medi rispetto alla scadenza;
- b) è riconosciuta per la metà (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 15%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 7,5%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90% (ossia con riduzione della retribuzione di risultato del 3%) qualora l'Ente abbia registrato ritardi compresi fra uno e dieci giorni;
- e) nessuna riduzione della retribuzione di risultato sarà operata per i dirigenti che abbiano rispettato i tempi medi di pagamento.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 78/2020

- L'art. 1, co. 865, della Legge n. 145/2018 stabilisce che per gli Enti del SSN «*che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%. Inoltre, la predetta quota dell'indennità di risultato: a) non è riconosciuta qualora l'Ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'Ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75% qualora l'Ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90% qualora l'Ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni*».
- La norma impugnata interviene, con una disciplina indubbiamente di dettaglio, a limitare l'autonomia delle parti per quanto attiene alla specifica componente del trattamento economico costituita dalla indennità di risultato: ove l'Ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso viene prescritto l'inserimento nel contratto di uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, si stabilisce che a questo obiettivo va condizionata una quota della indennità non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 78/2020

- Secondo il costante orientamento di questa Corte il trattamento economico dei dipendenti pubblici – compresa la disciplina *«delle varie componenti della retribuzione»* (Sentenza n. 19 del 2013) – *«va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni»* (Sentenza n. 153 del 2015; nello stesso senso, Sentenza n. 196 del 2018) e anche delle Autonomie speciali (da ultimo, Sentenza n. 138 del 2019).
- Con la disposizione in esame, dunque, il legislatore ha utilizzato una norma, il cui oggetto è un istituto retributivo di contratti di natura privata, per realizzare in via mediata una finalità che è, questa sì, riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a *«riorientare la spesa pubblica»* (Sentenza n. 272 del 2015) verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale.
- Peraltro, l'autonomia ... non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale ma soltanto limitata: la quota dell'indennità di risultato stabilita direttamente dalla legge statale è, infatti, circoscritta alla percentuale del 30%, senza incidere su quella restante.

Alcune FAQ di ANCI-IFEL condivise dalla RGS

Sulla possibile suddivisione per ogni dirigente del ritardo dei tempi medi di pagamento

- Secondo la FAQ nel caso l'Ente sia dotato di un unico codice univoco di fatturazione è possibile utilizzare l'unico risultato di Ente per il monitoraggio dell'obiettivo specifico di ciascun Dirigenti. In ogni caso si chiarisce che ai fini della misurazione dell'obiettivo inerente il rispetto dei tempi di pagamento deve essere utilizzato unicamente l'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei conti e non può essere fatta nessuna elaborazione interna all'Ente.
- Inoltre, non è previsto un modo per suddividere le responsabilità fra responsabili della liquidazione e del mandato, quanto piuttosto è richiesto a tutti gli Enti di attivare completi ed efficaci sistemi di gestione del ciclo passivo che tengano conto di tutte le possibili ed eventuali criticità si dovessero verificare.
- Infatti, dalla PCC è possibile scaricare l'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento con riferimento a ciascun codice univoco di fatturazione dell'Amministrazione.

Alcune FAQ di ANCI-IFEL condivise dalla RGS

Sulla possibile suddivisione per ogni dirigente del ritardo dei tempi medi di pagamento (segue)

- In presenza di più codici IPA l'obiettivo può essere attribuito indicando analiticamente nella sezione "Performance" del PIAO il o i codici univoci di fatturazione che saranno utilizzati per misurare il raggiungimento dell'obiettivo da parte di ciascun Dirigente, facendo attenzione a non escluderne nessuno. Ciò sulla base del principio contenuto nella Circolare RGS/Dip.to Funzione Pubblica n. 1-2024 che richiede alle Amministrazioni di provvedere ad individuare le figure e le modalità con cui attribuire l'obiettivo in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa.
- In caso di un solo codice IPA si deve utilizzare l'unico risultato di Ente per il monitoraggio dell'obiettivo specifico di ciascun Dirigenti poiché la misurazione dell'obiettivo inerente il rispetto dei tempi di pagamento deve essere effettuata utilizzando unicamente l'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento come elaborato dalla Piattaforma Crediti Commerciali e attestato dal Collegio dei Revisori dei conti e non può essere fatta nessuna elaborazione interna all'Ente.

Alcune FAQ di ANCI-IFEL condivise dalla RGS

Sulla possibile graduazione della sanzione

- Secondo la FAQ deve essere esclusa detta possibilità in quanto l'art. 4-bis, co. 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 41/2023, stabilisce espressamente che gli obiettivi devono essere *“valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%”*; in caso non sia rispettato il termine di pagamento, la riduzione del punteggio della valutazione deve essere pari ad almeno il 30%.
- In merito alle modifiche riguardanti il contratto individuale dei singoli dirigenti, la FAQ ha precisato che, la lettura in combinato disposto dell'art. 9, co. 1-bis del D.Lgs. n. 150/2009, dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e degli artt. 12 e 48, co. 4, del CCNL Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, porta alla conclusione che si possa integrare il decreto del Sindaco di assegnazione dell'incarico dirigenziale, ma in ogni caso l'inserimento dello specifico obiettivo nella sezione “Performance” del PIAO è ritenuto sufficiente.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

Natura commerciale o non commerciale delle transazioni

- La questione oggetto di corretta interpretazione riguarda la preliminare definizione di “transazione commerciale” cui applicare obbligatoriamente il rispetto della normativa sui tempi medi di pagamento.
- Secondo la Cassazione (Sentenza n. 5803/2019) “la nozione di “transazione commerciale”, di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio, e pertanto anche i contratti di utilizzazione di beni collegati o connessi ad un rapporto commerciale, ivi ricompresi i contratti di locazione (e di affitto)”.
- Ai fini del rispetto dei tempi medi di pagamento il D.Lgs. n. 231/2002 precisa che la norma si riferisce alle “transazioni commerciali” intercorrenti tra imprese e tra imprese e P.A. La Legge n. 81/2017), inoltre, ha ampliato il concetto di transazione commerciale, estendendo al rapporto tra P.A. e imprese, anche quello tra lavoratori autonomi e P.A., precisando all’art. 2, co. 1, della Legge n. 81/2017 che *“Le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (e ss.mm.ii.), o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli”*.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

Natura commerciale o non commerciale delle transazioni (segue)

Pertanto, spetta alla singola P.A. valutare la fattispecie di spesa che, pur correlata con l'emissione di una fattura elettronica, potrebbe non rientrare nell'alveo delle transazioni commerciali. Ai fini della valutazione, la Circolare del MEF ricorda i seguenti elementi essenziali che devono essere necessariamente ricompresi:

- la presenza di un contratto, comunque denominato, il quale dia luogo ad un rapporto di tipo commerciale. Così, ad esempio, non sarebbero riferibili a transazioni commerciali le fatture emesse a fronte di un mero trasferimento di risorse finanziarie o a rimborso effettuato in fase di rendiconto della spesa, anziché per l'effettiva prestazione di un servizio;
- necessità che la controparte della P.A. sia un'impresa, intesa nell'accezione più ampia che ricomprende anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

In ogni caso, dovranno essere esclusi: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati, a tale titolo, da un assicuratore.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

La possibilità di aumentare i tempi medi di pagamento

In linea generale il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una P.A. è di 30 giorni, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario, ovvero in settori diversi da quello sanitario, in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. La normativa europea, tradotta nella legge italiana, prevede la possibilità di poter allungare i termini di pagamento, nel limite massimo di 30 giorni. Infatti, l'art. 4, co. 4, del D.Lgs. n. 231/2002 stabilisce che *“Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una P.A. le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (ndr 30 giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”*.

L'ANAC con parere n. 4 del 10 aprile 2024 ha confermato, pena la eterointegrazione, che *«le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto»*.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

La possibilità di sospensione delle fatture

La normativa, inoltre, prevede alcune cause di sospensione del pagamento, agendo all'interno delle fatture ricevute dalla P.A. ed inserite nella PCC, dove sono disponibili 4 cause di sospensione per:

- Contenzioso. Si deve essere in presenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente che sia dedotta una generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e la società creditrice, emittente la fattura;
- Contestazione. Si deve essere in presenza di eventuali specifiche contestazioni sugli elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell'esigibilità del credito. Anche in questo caso spetta all'Ente la contestazione formale della o delle fatture sia in via stragiudiziale sia con specifico contenzioso giurisdizionale;

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

La possibilità di sospensione delle fatture (segue)

- Adempimenti normativi. È possibile, ad esempio, citare a tal riguardo il mancato adempimento previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”*;
- Verifica di conformità. Si deve trattare di inadempienza da parte dell'impresa nella consegna della merce pattuita o dei servizi da rendere tenuto conto che *“Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto”*.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

Rifiuto delle fatture

In merito al rifiuto delle fatture elettroniche, il D.M. 24 agosto 2020, n. 132 ha indicato le motivazioni consentite per poter rifiutare fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI), riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal Decreto:

1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della P.A. destinataria della trasmissione del documento;
2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 15/2024

Il controllo dei flussi di cassa

Ai fini del rispetto delle procedure le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adottare Piani annuali dei flussi di cassa, atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento, in relazione alle esigenze dell'impegno ad esigibilità e delle conseguenti effettive scadenze dei pagamenti, valutando attentamente l'effettiva spendibilità delle risorse sia in conto competenza che in conto residui.

Per gli Enti Locali il MEF ha ricordato le disposizioni di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. n. 267/00 secondo cui *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi».*

In ragione delle puntuali verifiche sugli adempimenti degli Enti, il MEF ha invitato i revisori dei conti, in coerenza con i propri compiti di vigilanza, ad effettuare opportuni accertamenti volti a riscontrare che il responsabile della spesa dell'Amministrazione adotti il programma dei pagamenti e a verificare la compatibilità dello stesso con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di contabilità e finanza pubblica. Infine, l'esito delle predette attività di controllo andrà riportato all'interno della verbalizzazione delle riunioni dei medesimi organi.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 17/2024

Il sistema di misurazione della *performance*

L'art. 4 bis del D.L. n. 13 del 2023 ha introdotto, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance*, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da valutare, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%, per i dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e per i dirigenti apicali delle rispettive strutture. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dall'organo di revisione, mentre è demandato agli organismi/nuclei di valutazione il controllo sulla retribuzione di risultato la cui erogazione deve essere subordinata al rispetto dei tempi di pagamento da parte della P.A.

Il ruolo del Segretario comunale (o del Direttore generale)

Particolare attenzione dovrà essere posta dal Segretario comunale (o dal Direttore generale in caso di nomina di quest'ultimo) essendo loro demandato l'obbligo della mappatura dei processi inerenti al ciclo passivo della spesa e agli interventi che possono essere intrapresi per arrivare al pagamento delle fatture commerciali nei trenta giorni previsti. Inoltre, nell'ambito delle competenze affidate dal TUEL e dal CCNL 2016-2018 vi è anche quella di sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili dei servizi di cui ne coordinano l'attività.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 17/2024

Le competenze dell'Organo di revisione

In via preliminare spetta all'Organo di revisione contabile riscontrare in tempo utile gli indicatori relativi alla riduzione del debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti, entrambi riferiti all'esercizio precedente, affinché, in caso di mancato rispetto, entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni che determinano l'obbligo di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali, gli Enti provvedano, con delibera di Giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio l'accantonamento al predetto Fondo, anche se l'Ente dovesse trovarsi in esercizio provvisorio (art. 9, co. 2, lett. b), del D.L. n. 152 del 2021). Medesima verifica dovrà essere effettuata, nel corso dell'anno, in caso di variazioni al bilancio di previsione, in merito all'obbligatorio adeguamento dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali alle percentuali previste dalla legge (dall'1% al 5% della spesa per acquisto di beni e servizi). L'Organo di revisione, infine, è chiamato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture (verifica dell'inserimento nei contratti individuali degli obiettivi sul rispetto dei tempi medi di pagamento, verifica del pagamento della retribuzione di risultato non inferiore al 30% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Le indicazioni della Circolare MEF n. 17/2024

Le competenze dell'OIV/Nucleo di valutazione

A dire dei tecnici del MEF, agli organismi/nuclei di valutazione, è demandato il ruolo attivo e propositivo di rappresentare, per iscritto, eventuali integrazioni/implementazioni nella sezione performance del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione – anche prevedendo la validazione della sezione stessa, affinché il rispetto dei tempi di pagamento sia obiettivo trasversale all'intera struttura organizzativa, assicurandosi del collegamento tra il valore assunto dal tempo medio di ritardo e la *performance* erogata ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Le indicazioni della Circolare MEF n. 17/2024

Le competenze intestate alla Giunta comunale

- L'organo esecutivo è chiamato ad adottare direttive, linee guida, regolamenti organizzativi che dettagliano le misure da attuare per garantire il rispetto del termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme nascenti da somministrazioni, forniture ed appalti.
- Le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione.
- Secondo i tecnici del MEF eseguire la mappatura di tutte le fasi relative all'approvvigionamento dei beni e servizi ovvero dei fattori produttivi essenziali necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura e alla chiusura del debito, consente di individuare tempestivamente le eventuali disfunzioni organizzative e di intervenire con i dovuti correttivi per consentire il rispetto dei tempi di pagamento.

Il ruolo dei Revisori dei conti

- **Articolo 4-bis, comma 2:** «La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64».
- Se da un lato il ruolo dei revisori è quello di verificare il rispetto dei tempi medi di pagamento, in tema di *performance* dei dirigenti dovrà vigilare l'OIV al fine di sollecitare l'Ente a modificare il sistema di misurazione e valutazione, inserendo gli obiettivi previsti dalla legge.
- La verifica dell'Organo di revisione riguarda anche l'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, ai fini della valutazione della retribuzione riconosciuta al raggiungimento dei risultati prefissati.
- Solo in caso di mancato raggiungimento dell'indicatore di ritardo, *«l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile avrà cura di verificare, altresì, che nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti interessati si sia tenuto conto correttamente delle riduzioni previste nei medesimi contratti».*

Il ruolo dei Revisori dei conti

- Si ricorda come in caso di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento gli Enti sono tenuti entro il 28 febbraio di ciascun anno, con delibera di Giunta o del consiglio di amministrazione, a stanziare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio e tale controllo o verifica spetta all'organo di revisione contabile chiamato a riscontrare gli indicatori riferiti all'esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell'ente oggetto di controllo.
- In altri termini spetta all'organo di revisione contabile verificare che l'Ente ottemperi agli adempimenti previsti dalla normativa, metta in campo procedure atte a rallentare i pagamenti e verifica la corretta alimentazione della PCC.

Il ruolo dei Revisori dei conti

Premesso che la percentuale di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso deve essere calcolata sul valore corrispondente al costo registrato, a consuntivo, nell'anno precedente, dopo aver rilevato le condizioni di cui all'art. 1, co. 859, della Legge di bilancio 2019, ai fini della corretta applicazione delle suddette riduzioni, l'Ente/Organismo deve:

- individuare la percentuale di riduzione prevista dall'art. 1, co. 864, a seconda dell'entità del ritardo rilevato o della mancata riduzione del debito;
- desumere la base imponibile (costo per consumi intermedi) dal conto consuntivo/bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- adottare, tempestivamente, il provvedimento di variazione al bilancio preventivo/budget dell'esercizio in corso, volto a ridurre lo stanziamento per consumi intermedi nel valore della percentuale prescritta.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

- E' stato previsto che «Per ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito *web* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio;
- I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 859, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

- a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.
- La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal Comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai Comuni degli esiti della valutazione effettuata.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre Pubbliche Amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al Comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai Comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle Province e Città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1, co. 859, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.